

COMUNE DI VERONELLA

D

**REGOLAMENTO
DEGLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE**

T I T O L O I°
CAPITOLO I°
(PRINCIPI GENERALI)

Art. 1 - Contenuto del regolamento -

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 267/2000 e dello Statuto del Comune di Veronella, le modalità di utilizzo e di funzionamento degli istituti di partecipazione e di concorso dei cittadini all'azione amministrativa.

CAPITOLO II°
(REFERENDUM - DIRITTO DI INIZIATIVA)

Art. 2 - Il comitato promotore della richiesta di referendum -

1. I cittadini che intendono raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a 30, in comitato, innanzi ad un notaio o segretario comunale e presentare allo stesso i certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
2. Da tale data le comunicazioni e gli atti vanno indirizzati al presentatore ufficiale del comitato promotore, intendendosi come tale il componente che consegna al Segretario Generale copia dell'atto costitutivo ed il quesito referendario.

Art. 3 - Formulazione del quesito da sottoporre a referendum -

1. Il comitato promotore deve depositare il quesito referendario al Segretario Generale del comune il quale redige apposito verbale e ne rilascia copia.
2. Al momento del deposito, il quesito referendario deve essere accompagnato da una relazione che illustra i motivi che giustificano la proposta, i contenuti e le finalità della stessa.
3. Il quesito referendario deve riferirsi a materia ammissibile a norma dell'articolo 14 dello statuto comunale, e deve rispondere a requisiti di chiarezza, univocità, completezza, tali da consentire la scelta fra due o più alternative relative alla stessa materia.

Art. 4 - Giudizio di ammissibilità

1. Entro quindici giorni dalla ricezione del verbale di cui all'articolo che precede, il Sindaco trasmette il quesito referendario e gli atti che lo accompagnano alla Commissione Statuto e regolamenti per il giudizio di ammissibilità.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento del quesito referendario, la Commissione Statuto e Regolamenti, presieduta dal Sindaco, presenti il Segretario Generale e il Responsabile del settore interessato, giudica l'ammissibilità del referendum.

3. Alle sedute può partecipare, senza diritto di voto, il rappresentante del comitato promotore, con facoltà di intervento, di produzione di ulteriori documenti e di ridefinizione del quesito referendario al fine di una sua maggiore chiarezza, univocità e completezza.
4. Conclusi i lavori il Presidente della Commissione trasmette la decisione al Sindaco che la comunica tempestivamente al Comitato promotore ed ai Consiglieri Comunali.

Art. 5 - Interruzione della procedura referendaria -

1. Il Consiglio Comunale, al fine di evitare la prosecuzione dell'iter referendario, può deliberare sulla materia oggetto di consultazione, previa acquisizione del parere della Commissione Statuto e Regolamenti integrata come al precedente art. 4 comma 2.
2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma precedente, dichiara altresì la improcedibilità dell'azione referendaria.
3. La deliberazione deve essere adottata entro sessanta giorni dalla comunicazione al Sindaco del giudizio di ammissibilità.

Art. 6 - Raccolta e controllo delle firme -

1. Acquisito il giudizio di ammissibilità il Comitato promotore ha tempo 120 giorni liberi per procedere alla raccolta delle firme. Il termine decorre dalla data di notifica al Comitato promotore del giudizio di ammissibilità del quesito referendario.
2. La raccolta delle firme viene effettuata a cura del Comitato promotore, su appositi moduli a stampa, forniti dallo stesso, datati e vidimati dal Segretario Generale o da un suo delegato e riportanti il testo della proposta referendaria nonché le generalità del presentatore ufficiale di cui all'articolo 2 comma 2. Il modulo a stampa deve essere conforme a quello dei referendum nazionali.
3. Accanto a ciascuna firma debbono essere indicati per esteso il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza a Veronella.
4. Le firme devono essere autenticate.
5. I requisiti soggettivi per la sottoscrizione dei referendum e per la partecipazione al voto sono quelli stabiliti per le consultazioni ordinarie.

6. L'autenticazione deve recare la data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data si deve indicare il numero di firme contenute sul foglio. Qualora l'elettore proponente non sia in grado per qualsiasi causa, di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione riceve la manifestazione di volontà dell'elettore e ne dà atto con processo verbale nel modulo per la raccolta delle firme.

Art. 7 - Deposito della richiesta di referendum -

1. La richiesta di referendum, con i fogli delle firme raccolte, deve essere consegnata, a cura del comitato promotore, entro le ore 12.00 del 1° giorno lavorativo successivo a quello ultimo valido per la raccolta stessa, al Segretario Generale che ne redige processo verbale.
2. La segreteria generale del Comune, nei trenta giorni successivi al deposito della richiesta di referendum, procede, tramite l'ufficio elettorale, al controllo delle firme.
3. L'ufficio elettorale verifica che le firme autenticate appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che quelle valide siano quelle stabilite dallo Statuto.
4. Entro 10 giorni dall'esito della verifica, il Sindaco dichiara ammessa o non ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Comitato promotore.
5. L'inosservanza di quanto stabilito ai commi 1 e 3 del presente articolo comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.

Art. 8 - Indizione del referendum -

1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione della sua ammissione al Comitato promotore.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Qualora sia intervenuta la presentazione di ulteriori proposte di referendum ai sensi dell'articolo 1, il Sindaco può ritardare, fino a 120 giorni oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, l'indizione del referendum, in modo che i vari referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
4. Qualora il periodo di tempo indicato nel secondo comma del presente articolo comprenda la data di altra consultazione elettorale, ovvero si sovrappongano in tutto o in parte i tempi utili per la propaganda elettorale, il sindaco può ritardare, fino a 120 giorni, oltre il termine previsto dal

primo comma del presente articolo, l'indizione del referendum.

5. Qualora nel corso dell'anno si sia già svolta una consultazione e il termine di cui al primo comma del presente articolo scada nel medesimo anno, il referendum è indetto entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9 - Pubblicità della indizione del referendum -

1. Della indizione del referendum viene data adeguata pubblicizzazione mediante comunicazione scritta ad ogni cittadino avente diritto al voto e pubblicazione di manifesti sul territorio comunale.

Art. 10 - Disciplina della propaganda referendaria -

1. Il periodo utile per la propaganda elettorale ha inizio dal 30° giorno antecedente le operazioni di voto e termina alle ore 24 del penultimo giorno antecedente la consultazione.

2. Il Comitato promotore e i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, questi ultimi rappresentati dai rispettivi capigruppo, possono fruire degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, per l'esposizione di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda.

3. Gli spazi per la propaganda vanno assicurati a gruppi, comitati ed associazioni favorevoli o contrari all'iniziativa referendaria.

Art. 11 - Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli elettori alle sezioni -

1. Le sezioni elettorali, in numero non superiore a 20, debbono essere collocate sul territorio in modo da assicurare una omogenea distribuzione ed assicurare la facilità di accesso.

2. Al fine di assicurare l'espressione del voto ai cittadini residenti, momentaneamente ricoverati in luoghi di cura e/o ricovero viene istituito presso il seggio centrale un apposito seggio (volante).

3. Le liste elettorali di ogni singola sezione, suddivise in maschi e femmine, sono formate in ordine alfabetico.

4. L'elettorato attivo, la modalità di tenuta e di revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla legge.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza da emanarsi prima del decreto di indizione del referendum, determina, sentita la Commissione Elettorale Comunale, l'individuazione delle sedi di seggio, il numero di elettori da iscrivere nelle liste elettorali, secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

6. Alla ordinanza indicata al punto 5 deve essere data idonea pubblicità.

7. Il Sindaco provvede a spedire a quanti ne hanno diritto avviso indicante il giorno e l'orario di votazione, la sezione alla quale è iscritto, nonché l'ubicazione del seggio. L'avviso deve essere composto di due parti, una delle quali sarà trattenuta da uno dei componenti il seggio elettorale a conferma della avvenuta votazione.

Art. 12 - Composizione dei seggi elettorali -

1. Ciascun seggio elettorale è composto di un Presidente e di tre componenti, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice presidente, ed un altro le funzioni di Segretario.
2. Il Presidente è nominato dal Sindaco, tra gli elettori iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio, a seguito di pubblica estrazione disposta dall'ufficio elettorale.
3. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco, tra gli elettori iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio, scegliendo tra l'Albo dei volontari.
4. Il Sindaco provvede a formare un elenco, con le stesse modalità sopra specificate, con un congruo numero di presidenti e di scrutatori supplenti che integrino l'ufficio elettorale ove si verificano vacanze od assenze.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, ove richiesto dal rappresentante del comitato promotore; un rappresentante dello stesso.
6. Ai componenti il seggio elettorale va corrisposto un onorario pari al 70% di quello determinato dalla legge per le consultazioni referendarie.
7. Eventuali indisponibilità dei nominati a Presidente di Seggio o a scrutatore dovranno essere comunicate tempestivamente, comunque non oltre 48 ore prima dell'apertura del seggio, all'ufficio elettorale.

Art. 13 - Schede per il referendum. -

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore sono fornite dal Comune e contengono il quesito formulato ai sensi dell'articolo 2.
2. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, vengono consegnate all'elettore più schede di colore diverso.
3. I modelli delle schede sono approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 14 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali -

1. Ogni seggio elettorale sarà dotato di un numero di cabine (con un minimo di 3 ed un max di 5) proporzionato al numero di elettori assegnati e di un'urna per ciascun referendum.

2. Il giorno precedente la consultazione, il Presidente di seggio prende in consegna dal Dirigente preposto ai servizi elettorali, o dal personale comunale dallo stesso incaricato, le liste elettorali della sezione, firmate dal Sindaco, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre. Il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

Art. 15 - Costituzione del seggio -

1. Alle ore 7.00 del giorno della consultazione referendaria, il Presidente costituisce il seggio elettorale e provvede ad avvisare l'ufficio elettorale del Comune di eventuali assenze di componenti il seggio, affinché si proceda alla sostituzione. Le operazioni elettorali e le votazioni hanno luogo comunque, anche con la presenza di tre componenti di seggio. Se manca il Presidente ne assume la funzione il Vice Presidente.

2. I componenti il seggio elettorale provvedono a verificare il numero delle schede, ad apporre la firma di un componente su ciascuna, fino al numero corrispondente agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

3. La Polizia Municipale ha il compito di vigilare sui seggi elettorali per assicurare un regolare svolgimento delle operazioni.

4. Art. 16 - Operazioni di voto -

5. Le votazioni hanno luogo in una unica giornata dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Gli elettori presenti alle ore 19.00 nella sala dove è ubicato il seggio sono ammessi al voto.

6. Ad ogni elettore deve essere assicurato l'esercizio del voto in modo libero e segreto.

7. Gli elettori iscritti nelle liste della sezione sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale.

8. Per l'ammissione di soggetti che non possono esprimere autonomamente il voto si applicano le disposizioni vigenti per le consultazioni elettorali.

9. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, una croce sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. Conclusa l'operazione chiude la scheda e la depone nell'urna.

10. Uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato ed appone la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna degli elettori della sezione.

11.Art. 17 - Operazioni conclusive -

1. Terminate le votazioni, il Presidente di seggio procede alle operazioni di scrutinio e, completata la stesura del verbale, trasferisce il materiale, compreso quello di cancelleria, non utilizzato presso la Sede Municipale dove viene preso in carico da un funzionario dell'Amministrazione che rilascia ricevuta. Analoga procedura vale per il Presidente del seggio mobile.

Art. 18 - Seggio Centrale per il referendum -

1. Presso la sede Municipale viene costituito il seggio centrale per il referendum composto da:

- il Segretario Generale, che assume le funzioni di Presidente del Seggio.
- un funzionario del servizio elettorale con funzioni di Vice Presidente e n. 5 impiegati dell'Amministrazione Comunale nominati dal Sindaco.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno degli impiegati. Alle operazioni di spoglio delle schede partecipa di diritto il Presidente del seggio interessato allo spoglio nonché il Presidente del comitato promotore o suo delegato.

Il seggio centrale, a partire dalle ore 8 della giornata successiva alle operazioni di voto, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da personale dell'Amministrazione Comunale, alle seguenti operazioni:

- verifica dei verbali
- somma dei voti
- proclamazione del risultato

2. Delle operazioni del seggio centrale viene redatto e sottoscritto dai componenti il seggio stesso il verbale che viene immediatamente trasmesso al Sindaco.

Art. 19 - Esame voti contestati e provvisoriamente assegnati -

1. Sulle controversie concernenti le operazioni elettorali e di scrutinio, e sull'esame dei voti contestati decide una Commissione composta da:

- Il Sindaco o suo delegato
- Il Segretario Comunale o suo delegato
- Il Presidente del Comitato promotore o suo delegato.

2. Delle operazioni della Commissione viene redatto e sottoscritto dai componenti la Commissione il verbale che viene trasmesso al Presidente del seggio centrale per le risultanze finali della proclamazione referendaria.

Art. 20 - Pubblicazione dell'esito del referendum ed adempimenti conseguenti -

1. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito sottoposto a referendum è approvato qualora i voti favorevoli siano superiori alla maggioranza dei voti validamente espressi. Per voti

validamente espressi si intendono i voti favorevoli e contrari.

2. Nell'ipotesi che il quesito referendario preveda l'indicazione di una fra più soluzioni risulterà prescelta quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'esito del referendum viene reso pubblico dal Sindaco mediante avviso alla popolazione ed esposizione dei dati all'albo comunale e dai quartieri e l'affissione di manifesti.
4. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo.

TITOLO II CAPITOLO I°

(istanze, petizioni, proposte)

Art. 21 Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti che devono essere adottati dall'Amministrazione.
2. Sono oggetto di istanza materie di competenza del Consiglio Comunale e di interesse collettivo.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.
4. La segreteria del Sindaco provvede a trasmettere l'istanza al competente organo od ufficio del Comune, che è tenuto a fornire risposta, al soggetto indicato al comma 3 del presente articolo, entro 45 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
5. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria del Sindaco, e sono accessibili ai sensi della Legge n. 241/90. Delle stesse viene inoltre data comunicazione nel primo Consiglio Comunale utile.

Art. 22 Petizioni

1. La petizione rappresenta la formale domanda, sottoscritta da almeno 30 cittadini, intesa ad esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e indica le modalità di intervento.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 45 giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il diniego deve essere motivato.
5. Alle petizioni si applica il disposto del quinto comma dell'art. 21.

Art. 23 Proposte

1. I soggetti indicati all'art. 21 possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di atti deliberativi.
2. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi dal Sindaco prima dell'attivazione della fase istruttoria e, nel caso di provvedimento di competenza del Consiglio, dalla competente commissione consiliare.
3. La fase istruttoria ha inizio dopo quindici giorni dalla presentazione della proposta. Nel corso della fase istruttoria, i tre rappresentanti dei firmatari possono prendere contatti con il Dirigente del Settore competente o con persone dallo stesso delegate per apportare modifiche o integrazioni allo schema di atto deliberativo.
4. Le proposte di deliberazione vengono iscritte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta o il Consiglio, scaduto il termine suindicato, deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.
5. Non sono ammesse proposte, ai sensi del presente articolo, nei casi in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum consultivo. (art. 14 dello Statuto comunale)

CAPITOLO II° (FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE)

Art. 24 Assemblee pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare l'informazione alla popolazione, in ordine a fatti e problemi che investono i diritti e gli interessi della comunità.

2. L'assemblea è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, e altre forme ritenute idonee e, ove ne ravvisi l'opportunità, mediante lettera d'invito alle associazioni ed alle categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione è inviata ai componenti la Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.
5. Tutti i cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito e proporre risoluzioni.
6. Un funzionario del Comune, designato dal Segretario generale, cura la verbalizzazione della riunione, riassume gli interventi e le proposte. Il verbale è trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Art. 25 Altre forme di consultazione

1. Il Consiglio Comunale, durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme mirate di consultazione degli interessati.
2. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.
3. La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia, la disciplina ed i relativi oneri.
